



# COMUNE DI ZINASCO

PROVINCIA DI PAVIA

N. 19 Reg. Gen.

Copia

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO TERRITORIO-AMBIENTE

N. 12

del 20/01/2026

**Responsabile del Servizio:**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RSU - ANNO 2026 - CIG BA06D8A986**

### IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di Servizio;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 07.03.2024 avente ad oggetto:  
“Approvazione Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che:

- con Decreto del Sindaco n. 4 del 25/05/2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30.09.2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 16.12.2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 16.12.2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 16.01.2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 27/03/2025, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;

RICHIAMATI:

- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n 33 e s.m.i. – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 come modificato con D.P.R. n. 81/2023 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165;
- la L. 241/90, art. 6 che cita “Il Responsabile del Procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli endoprocedimenti e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;
- il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Zinasco aggiornato con deliberazione di G.C. n. 78 del 23/12/2021;

VISTA la normativa in materia di conflitto d’interessi ed in particolare gli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013:

- art. 6 D.P.R. 62/2013: “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.
- il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”;
- art. 7 D.P.R. 62/2013: “Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito e di debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza”;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'art. 1 comma 7 del D.L. n. 95/2012 dispone che: "Fermo restando quanto previsto all'art. 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. E l'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero da esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dei soggetti sopra;
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000 e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 1 lett. B del d.lgs. n. 36/2023 che testualmente cita: "Salvo quanto previsto dagli art. 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavoro, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti della stazione appaltante";

PRESO ATTO che per l'individuazione della ditta per l'affidamento del servizio di smaltimento di rifiuti urbani indifferenziati - codice CER 200301 – si è scelto di procedere con avviso di manifestazione d'interesse per un importo presunto di € 80.000,00 IVA esclusa per anni due a far data dal 01/01/2025, avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente il 12/12/2024 con scadenza della presentazione della candidatura il 21/12/2024;

PRESO ATTO che entro il termine su indicato è stata presentata un'unica proposta dalla ditta A2A Ambiente S.p.A., atti com.li 10544 del 21/12/2024 correlata da offerta economica, come richiesto nell'avviso esplorativo;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni del Responsabile del Servizio Territorio ed Ambiente:

- n. 154 del 23/12/2024 di impegno di spesa a copertura del servizio per l'anno 2025
- n. 89 del 18/09/2025 di integrazione a copertura del servizio per l'anno 2025;

VISTA la proposta economica per l'anno 2026 da cui si rileva un costo di €/t 140,000 IVA esclusa mentre per il 2025 era di € 135,00, incremento compatibile con gli aumenti percentuali degli anni passati;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO che, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: servizio di smaltimento rifiuti CER 200301 per anni due (2025 e 2026);
- importo del contratto per anno 2026: €. 50.000,00 IVA esclusa;
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, come modificato dal d.lgs. 209/2024, il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come la prestazione di cui in oggetto non possa rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i., in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO che:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i. definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo intervento di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò

comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del suddetto decreto;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto disposto all'allegato 1.4 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti e successivo decreto correttivo;

VISTO l'art. 50, comma 1, lettera a) e b) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. che disciplina gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture e l'art. 52 che regolamenta le modalità di controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali nell'ottica di semplificazione e velocizzazione delle procedure di affidamento delle micro procedure;

RITENUTO che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di affidare il servizio per dare continuità senza arrecare disservizio agli utenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, efficacia, economicità, tempestività, proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i.;

DATO ATTO che sono stati esperiti i controlli in ordine alla regolarità contributiva (DURC) dell'operatore economico, agli atti dell'ufficio tecnico;

ACCERTATA, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO, ai fini del regolare procedimento di spesa, che l'ordinazione sia preceduta dalla registrazione contabile del relativo impegno a carico del competente capitolo di bilancio che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è resa unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

PRECISATO che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., i termini dilatatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

DATO ATTO che al presente affidamento è stato assegnato il codice CIG BA06D8A986 ai sensi del D.L. 136/2010 per l'anno 2026;

VISTO il d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

## **DETERMINA**

1. per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati di affidare alla società A2A Ambiente S.p.A. con sede in via Lamarmora 230 a Brescia il servizio di smaltimento di R.S.U. per l'annualità 2026, impegnando la somma complessiva di € 55.00,00 di cui IVA (10%) pari a € 5.000,00, a copertura finanziaria delle spese a carico dell'intervento n. 09.03.1 Cap. 370 del Bilancio di Previsione 2026/2028 Gestione Annualità 2026 precisando che il presente provvedimento assume valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17 comma 1, d.lgs. 36/2023 e s.m.i., ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, impegno ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. 118/2011, per le finalità di cui alle premesse, somma corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile, a favore del creditore come sopra indicato;
2. di dare atto che il presente provvedimento di aggiudicazione è da considerarsi immediatamente efficace ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli n. 17, comma 5, art. n. 50 comma 6 e art. n. 52 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
3. di dare atto che il presente impegno di spesa è da considerarsi di massima e sarà adeguato in aumento o diminuzione con successive determinazioni sulla base dell'andamento annuale;
4. di procedere a successiva e separata liquidazione della somma dovuta dietro presentazione di regolari fatture di importo contenuto entro l'impegno assunto, previa verifica della regolarità della prestazione effettuata, della documentazione fiscale prodotta e della positiva verifica della regolarità contributiva (DURC, come previsto dall'art. 2 del D.L. 210/2002, convertito con Legge 266/2002 e s.m.i) e previdenziale, con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
5. ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, come modificato dal d.lgs. 209/2024, il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
6. di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG e che non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e s.m.i.;
7. di demandare al RUP, anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione o gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
8. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) —

Sezione di Milano, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

9. di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui all'art. 151, comma 4 del T.U.E.L.;
10. di disporre che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto;
11. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'anno di esercizio;
12. di dare atto che quanto all'IVA questo Ente applica dal 1 gennaio 2015 le norme previste dalla Legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) in materia di split payment e reverse charge;
13. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
14. di disporre che l'aggiudicatario dell'affidamento è tenuto all'osservanza del “Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Zinasco”, aggiornato con deliberazione di G.C. n. 78 del 23/12/2021, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 come modificato con D.P.R. n. 81/2023, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale, così come stabilito dall'art. 2, comma 3, del citato D.P.R., pubblicato e reperibile all'interno della sezione “Amministrazione trasparente”;
15. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 37 di cui al d.lgs. 33/20213;
16. di dare atto che non sussistono conflitti d'interesse nell'assumere il presente provvedimento (artt. 6 e 7 DPR 62/2013);
17. di dare atto che ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, con la firma del presente atto il R.U.P. ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa;
18. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del comune per 15 giorni consecutivi.

**Il Responsabile del Servizio**  
MIGLIAVACCA Geom. Fabio

**SERVIZIO FINANZIARIO**

Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to MORONI Dott.ssa Daria**

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Rilascia**

Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 D.L. 78/2009) e l'ordinazione della spesa stessa.

**Il Responsabile del Servizio  
F.to MIGLIAVACCA Geom. Fabio**